

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'IMPIEGO DI APPARECCHI BLOCCA RUOTE PER VEICOLI A MOTORE

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

Richiamati

- l'art. 54, cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- l'art. 34 dell'Ordinanza federale sul controllo della circolazione stradale (OCCS);
- gli artt. 15 - 17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LTTP),

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'impiego di apparecchi blocca ruote per veicoli a motore.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia della Città di Mendrisio degli apparecchi per immobilizzare i veicoli, denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi).

CAPITOLO II

Impiego

Art. 2. Autorizzazione

2.1. L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comandante, Vice-Comandante, Caposervizio esterno o operatori Centrale Operativa. Fuori dagli orari d'ufficio e quando non vi è copertura della Centrale Operativa l'impiego può essere deciso dal responsabile in servizio.

2.2. Il Comando può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

Art. 3. Casistica

3.1. L'impiego degli apparecchi è previsto in particolare quando:

- a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
- b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;



- c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica (ditta o società) e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
- d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità federale o cantonale;
- e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
- f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
- g) vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
- h) il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumere immediatamente la guida (blocco cautelativo);
- i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a Fr. 100.-- oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno Fr. 100.--.

3.2. L'impiego di cui alla lettera i) è assoggettato ad autorizzazione del Comandante, Vice-Comandante, Caposervizio esterno o operatori Centrale Operativa ed è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.

3.3. E' escluso l'uso degli apparecchi su aree di proprietà privata.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 4. Responsabilità e informazione

4.1. L'uso degli apparecchi avviene a cura e sotto la responsabilità del capo gruppo o del suo sostituto, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.

4.2. La Centrale Operativa e i veicoli di servizio sono dotati delle chiavi alfine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

Art. 5. Blocco del veicolo

5.1. Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comando.

5.2. L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.

5.3. Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.



Art. 6. Sblocco del veicolo

- 6.1. L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all'art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.
- 6.2. Qualora il fermo fosse stato imposto da un'altra autorità (polizia cantonale, polizia federale, guardie di confine, ecc.) bisognerà darne tempestivo avviso.
- 6.3. Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere, tramite ricevuta, l'avvenuta consegna del veicolo senza danni causati dall'applicazione del blocca ruote. In caso di contestazione fa stato quanto riportato nello specifico rapporto, sottoscritto da chi ritira il veicolo.

Art. 7. Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a Fr. 50.--.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Adottata con risoluzione municipale no. 10337 del 4 dicembre 2012.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 14 dicembre al 28 dicembre 2012.

IL MUNICIPIO